



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 32

Data 07-03-2025

Oggetto: DEFINIZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 - 2 - 3 E 14 DELLA L. N. 91/1992 NONCHÈ AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI E/O ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sette** del mese di **marzo**, alle ore **13:40**, in modalità presenza e/o videoconferenza, ai sensi dell'attuale regolamento approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo n. 72/2024, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi convocata la Giunta comunale, con l'intervento dei suoi componenti Signori:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTE/ASSENTE
DE LILLIS MAURO PRIMIO	Sindaco	Presente
AFILANI ENNIO	Assessore	Presente (*)
IMPERIA SIMONETTA	Assessore	Presente (*)
BETTI ANTONIO	Assessore	Presente (*)
ZAMPI LUCA	Assessore	Presente (*)
MASSOTTI ELISA	Assessore	Presente (*)

(*) in videoconferenza

Ne risultano presenti 6 e assenti 0

Assume la Presidenza il Dott. MAURO PRIMIO DE LILLIS in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. ANDREA ROMANIELLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 c. 636 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 pubblicata in GU n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43) che consente ai comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9-bis c. 2 della legge n. 91/1992, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro, da versare al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I - CITTADINANZA sul C/C n. 809020 TD 451. Tale contributo si applica ad alcune delle fattispecie contenute negli articoli richiamati dall'art. 1 c. 636 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, ossia :

- la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente nella Maggiore Età (articolo 2, comma 2, legge n. 91/1992);
- la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione che non può essere dichiarata giudizialmente, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (articolo 2, comma 3, legge n. 91/1992);
- la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui confronti l'adozione sia stata revocata (articolo 3, comma 4 legge n. 91/1992);
- la dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il genitore (articolo 14, secondo periodo, legge n. 91/1992);

PRESO ATTO che differentemente dal contributo poc'anzi richiamato, individuato nel quantum dalla legge e da corrispondere in favore del Ministero dell'interno, la disposizione dell'art. 1 c. 636 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 consente ai Comuni di introdurre il contributo amministrativo, nei limiti di euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne ad alcune delle fattispecie contenute negli articoli richiamati, ossia :

- la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano (*c.d. Jure Sanguinis* articolo 1, comma 1, lettera a) legge n. 91/1992);
- la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (*c.d. Jure Soli* articolo 1, comma 1, lettera b) legge n. 91/1992);
- la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è stato trovato nel territorio della Repubblica figlio di ignoti, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (*c.d. Jure Soli* articolo 1, comma 2) legge n. 91/1992);
- la richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero determinata da filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 1, legge n. 91/1992);
- la richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero adottato da Cittadino Italiano (articolo 3, comma 1, legge n. 91/1992);
- la richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana (articolo 14, primo periodo, legge n. 91/1992);

VISTO l'art. 1 c. 637 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 pubblicata in GU n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43) che consente ai comuni di assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto;

PRESO ATTO, ancora, che le ricerche d'archivio, per la definizione degli estratti e dei certificati storici di atti di stato civile, formati da oltre un secolo, comportano un notevole aggravio di lavoro per il personale dipendente;

VISTO, altresì, l'art. 1 c. 638 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 pubblicata in GU n.305 del 31-

12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43) che consente ai comuni di rendere irricevibili le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 c. 636 (*Riconoscimento o Attestazione della Cittadinanza Italiana*) e 637 (*Atti si stato civili formati da oltre un secolo*) della L. n. 207/2024 in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento e che tali contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del comune;

DATO ATTO che i servizi demografici di questo Comune, negli ultimi 2 anni, sono stati oberati dalla crescente richiesta di riconoscimento o attestazione della Cittadinanza Italiana delle fattispecie contenute negli articoli 1, 2 comma 1 e 14 primo periodo legge n. 91/1992;

CONSIDERATO, ancora, che tale mole di lavoro, per i servizi demografici, genera un notevole dispendio di risorse umane ed economiche;

RICHIAMATE, infine:

- la delibera di Giunta comunale n. 57 del 12/05/2015 avente ad oggetto "Diritti di segreteria, d'istruttoria e di ricerca relativi ai procedimenti amministrativi - Spese di riproduzione copie atti e documenti - Rimborso costi per il rilascio";
- la delibera di Giunta comunale del 29/03/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento e modifica delle tariffe per rimborso copie e stampati, diritti ricerca e visura, diritti di segreteria afferenti le pratiche di competenza dei servizi demografici";
- la delibera di Giunta comunale n. 89 del 27/08/2024 avente ad oggetto "Aggiornamento e modifica delle tariffe per rimborso copie e stampati, diritti ricerca e visura, diritti di segreteria afferenti le pratiche di competenza dei servizi demografici";

RILEVATA la necessità :

- di dover determinare l'entità dei diritti di Segreteria, diritti vari e rimborso stampati riconducibili a procedure amministrative diverse e adeguarle al contesto territoriale e per semplificare le procedure;
- di dover adeguare le tariffe per compensare i costi relativi dell'effettivo impiego delle risorse comunali;

VISTO il prospetto riepilogativo nel quale si evincono dettagliatamente l'entità dei diritti in argomento, concentrati in un unico atto per facilitare la consultazione;

CONSIDERATO che gli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267 attribuiscono alla Giunta la competenza della determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione di beni e servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e, 147 bis, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati al presente atto;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'attuale Statuto comunale;

a voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo e si intendono integralmente riportate;
- 2) di approvare le tariffe di cui alla tabella seguente :

Contributi Amministrativo	
<i>ai sensi dell'art. 1 c. 636, 637, 638 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207</i>	
Tipologia	Contributo

Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano (<i>c.d. Jure Sanguinis</i> articolo 1, comma 1, lettera a) legge n. 91/1992)	600,00
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (<i>c.d. Jure Soli</i> articolo 1, comma 1, lettera b) legge n. 91/1992)	600,00
Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per chi è stato trovato nel territorio della Repubblica figlio di ignoti, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (<i>c.d. Jure Soli</i> articolo 1, comma 2) legge n. 91/1992)	600,00
Richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero determinata da filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 1, legge n. 91/1992)	600,00
Richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero adottato da Cittadino Italiano (articolo 3, comma 1, legge n. 91/1992);	600,00
Richiesta di attestazione della cittadinanza italiana del Figlio Minore Straniero convivente con genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana (articolo 14, primo periodo, legge n. 91/1992);	100,00
Rilascio copie/estratti/certificati atti di stato civile formati da oltre un secolo	300,00

- 3) di dare atto che i diritti e le tariffe dovranno essere versati attraverso il sistema pagoPA;
- 4) di stabilire che, per quanto riguarda i certificati il cui invio viene richiesto tramite servizio postale, oltre alla busta pre-affrancata, il richiedente dovrà versare la quota dovuta a titolo di diritti segreteria e/o rimborso spese, attraverso il sistema pagoPA;
- 5) di stabilire che, come ai sensi dell'art. 1 comma 638 della L. n. 207/2024, in caso di mancato o inesatto pagamento del contributo per le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 c. 636 (*Riconoscimento o Attestazione della Cittadinanza Italiana*) e 637 (*Atti di stato civili formati da oltre un secolo*) della L. n. 207/2024, rende le stesse irricevibili ai sensi dell'art. 2 c. 1 della Legge n. 241/1990;
- 6) di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CORI li, 07-03-2025

Il Sindaco
DOTT. MAURO PRIMO DE LILLIS

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-03-2025:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.lgs. n. 267/2000.

CORI, 07-03-2025

Il Segretario Generale
Dott. ANDREA ROMANIELLO